



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

Corte D'Appello di Catanzaro

**SEZIONE LAVORO**

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. dott.ssa Barbara Fatale        | Presidente rel. |
| 2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio | Consigliere     |
| 3. dott. Giovanni Filocamo        | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1765 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente

**TRA**

FIDALE VINCENZO, con l'Avv. GRIIO STEFANO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Polistena (RC), via Podgora n. 4, è elettivamente domiciliato

appellante

**E**

CGIL - FUNZIONE PUBBLICA CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ROTELLA MARIA IRENE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Catanzaro, via F. Acri n. 95, è elettivamente domiciliato

appellato

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Differenze retributive

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'appellante: <<... riformare integralmente la sentenza impugnata n. 686/2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intera durata del mandato,



ha diritto ad ottenere la giusta differenza tra la retribuzione aziendale percepita e quella prevista dal Regolamento Nazionale Cgil per la figura di componente della segreteria regionale della FP-CGIL (inquadrate al livello CB 196), la 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> mensilità, il TFR, l'indennità di mandato, l'EDR e la contribuzione sulle differenze retributive, condannando quindi la CGIL Funzione Pubblica Calabria, in persona del Segretario pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di euro 124.294,37, o somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, il tutto aumentato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo... condannare l'organizzazione resistente ... al pagamento delle spese e compensi professionali di causa del presente giudizio e di quello di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatorio, oltre Iva e Cpa come per legge>>

Per l'appellato: <<rigettare il ricorso proposto da Fidale Vincenzo per i motivi di cui in premessa>>

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.04.2013 presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, Fidale Vincenzo conveniva in giudizio la Funzione Pubblica CGIL Calabria e – premesso: essere stato membro della segreteria regionale della categoria regionale Funzione Pubblica CGIL Calabria da settembre 2002 ad agosto 2011; che per svolgere l'incarico era stato posto in distacco sindacale retribuito dal Comune di Polistena, ente datore di lavoro; che al termine dell'attività sindacale, era rientrato nell'originaria sede lavorativa alle dipendenze dell'ente locale; - chiedeva la condanna della resistente a pagargli la somma complessiva di euro 124,294,37, a titolo di differenze tra la retribuzione percepita e quella prevista dal regolamento Nazionale CGIL, oltre TFR, 13° e 14° mensilità, indennità di mandato, EDR, nonché al versamento della contribuzione previdenziale sulle differenze retributive.

Si costituiva la CGIL Funzione Pubblica, la quale – rilevato che l'incarico elettivo ricoperto dal ricorrente era di natura esclusivamente politica, esercitato senza vincolo di subordinazione e cessato a febbraio 2010; - chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepeva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.

Il Tribunale rigettava il ricorso, con sentenza n. 686 del 2 luglio 2015), così



motivando: <<Le CGIL regionali, quali centri regolatori dell'organizzazione si dotano di un proprio Regolamento, che si applica ai dipendenti e ai collaboratori del sindacato sul territorio calabrese e che costituisce la fonte disciplinante il rapporto per cui è causa.

*Nell'art. 31 del predetto regolamento così si legge: "il Comitato Direttivo Regionale, Centro Regolatore della Calabria, stabilisce per i funzionari in distacco retribuito, di non adeguare la retribuzione aziendale, alla retribuzione di livello prevista dal regolamento CGIL; anche nei casi in cui la retribuzione aziendale è inferiore alla retribuzione indicata nelle tabelle allegate al regolamento".*

*In forza poi dell'art. 34, sempre, del regolamento regionale, l'indennità di mandato è riconosciuta a discrezione della struttura, per cui è eventuale e può essere riconosciuta solo dopo la deliberazione del Comitato Direttivo.*

*Per quanto concerne il tfr, detta voce va riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti dell'organizzazione sindacale e non ai collaboratori in distacco sindacale retribuito, che riceveranno il trattamento al termine del rapporto, dal proprio datore di lavoro. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Le questioni affrontate rilevano una particolarità della materia oggetto del presente giudizio e giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite>>.*

La sentenza è gravata d'appello dal sig, Fidale, che ne lamenta l'erroneità laddove il giudicante ha ritenuto applicabile al caso in esame l'art. 31 del Regolamento della CGIL Calabria, omettendo di rilevare il conflitto tra tale disposizione e, in primo luogo, le norme del Regolamento Nazionale della CGIL in materia di retribuzione dei dipendenti, in secondo luogo l'art. 36 Cost., in terzo luogo la lettera della CGIL Calabria del 1.2.2008, in quarto luogo la nota dell'articolazione sindacale resistente del 16.3.2013 a mente della quale "Come previsto dal Regolamento CGIL, per i funzionari in distacco retribuito, al Suo Patrocinato è stata erogata, dalla struttura CGIL competente, la differenza tra la retribuzione aziendale e la retribuzione di livello prevista dallo stesso regolamento".

Critica altresì la sentenza laddove ha escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, astrattamente compatibile con il distacco retribuito, evidenziando che egli, invero, è stato dipendente CGIL dal 9.2002 all'8.2011. Aggiunge che, di



conseguenza, la sua qualifica di dipendente del sindacato rimane disciplinata dal Regolamento Nazionale, dal Regolamento della CGIL Calabria, che, all'art. 1, prevede che *“Il rapporto di lavoro che lega la CGIL, le sue articolazioni organizzative, i suoi Enti ed Istituti collaterali ai propri dirigenti e funzionari politici e al personale professionale, qualificato ed esecutivo, è eminentemente politico. Anche quando tale rapporto di lavoro è realizzato in forma di lavoro subordinato, con l'utilizzo di distacchi o aspettative sindacali...”* – disposizione dalla quale si evince che è lo stesso sindacato ad equiparare l'incarico politico al lavoro subordinato *tout court*.

Evidenzia la mancanza di contestazione da parte della resistente circa il suo inquadramento nella categoria CB parametro 196 e la quantificazione delle somme indicate nel prospetto allegato; eccepisce l'inefficacia della Delibera del Comitato Direttivo regionale, prodotta dalla resistente, perché la stessa è stata sottoscritta dal Segretario politico On. Pignataro e non dal Presidente del Comitato.

Infine, rappresenta che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato discende dall'applicazione delle clausole degli artt. 43, 46, comma 3; art. 34, comma 4, lett. a; art. 58, comma 1 e 2 e art. 54 del Nuovo Regolamento Nazionale CGIL, oltre che dell'art. 3 D. Lgs n. 564/96, per come richiamato dall'art. 53 del nuovo regolamento, secondo cui il sindacalista in distacco è equiparato ai dipendenti del sindacato.

Costituitasi in giudizio, CGIL Calabria Funzione Pubblica ha chiesto il rigetto dell'appello.

Il gravame non è meritevole di accoglimento.

Occorre premettere, quanto al richiamo fatto dall'appellante all'art. 3 del d. l.vo 564/96, che con il distacco sindacale retribuito, al lavoratore che ricopre una carica sindacale è consentito di sospendere l'attività lavorativa, completamente o parzialmente, per potersi dedicare allo svolgimento dell'attività sindacale. A differenza dell'aspettativa non retribuita, al dirigente sindacale è garantita la retribuzione ed i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al lavoro svolto presso il datore di lavoro originario anche ai fini del trattamento pensionistico. Quest'ultimo versa tanto lo stipendio che i contributi per il sindacalista. Nel distacco, il rapporto di lavoro viene sempre ritenuto vigente, evidentemente considerando di



interesse pubblico lo svolgimento di attività sindacale, equiparandola all'ordinaria prestazione lavorativa del dipendente.

Il comma 6 dell'art.3 del decreto legislativo 564/1996 prevede che la facoltà di cui al comma 5 (ossia la possibilità di erogazione della contribuzione aggiuntiva) possa essere esercitata per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Pertanto è il sindacato, che sceglie se versare o meno la contribuzione aggiuntiva, e se sceglie di farlo è tenuto a versare i contributi sull'intera indennità corrisposta al rappresentante per l'esercizio dell'attività sindacale, e non solo su compensi superiori alla retribuzione figurativa.

Si tratta, ad ogni modo, di una scelta discrezionale del sindacato, condizionata da limiti di spesa e di bilancio, ed adottata solo previa approvazione della Segreteria di ogni singolo sindacato regionale, in ossequio alle disposizioni dei propri statuti.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene, anche per i sindacalisti in distacco, ai sensi di artt. 1 e 2 del regolamento (allegato 4 del fascicolo di primo grado del ricorrente).

In particolare, a mente dell'art. 1 lo “impegno di lavoro nella Cgil, nei suoi enti ed istituti collaterali, si costituisce in due modi: 1) elezione da parte degli organismi dirigenti ad un incarico di direzione della Confederazione, dei suoi enti ed istituti collaterali; 2) designazione ad un incarico di lavoro (politico, professionale, qualificato ed esecutivo) da parte di organismi direttivi ed esecutivi. Inoltre è prevista l'attività di volontariato prestata in modo spontaneo e gratuito. Essa è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con la struttura alla quale viene prestata l'attività. L'attività di volontariato comporta esclusivamente il rimborso delle spese vive, regolarmente documentate”.

L'articolo 2 si occupa delle “assunzioni”, stabilendo che “le assunzioni e i relativi livelli di inquadramento sono decisi dalle segreterie e dalle presidenze degli enti ed istituti collaterali secondo le norme dell'art. 25 dello statuto. Le stesse modalità dovranno essere seguite per l'utilizzazione di dirigenti con distacco o aspettativa.



Ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, che dovrà avvenire il 1<sup>o</sup> o il 16 del mese, sarà data formale comunicazione del livello di inquadramento, del trattamento economico, delle condizioni generali e particolari in cui è chiamato ad operare, sarà formalmente consegnata copia del presente regolamento.

Le assunzioni negli enti ed istituti collaterali devono essere coordinate con le segreterie confederali dei livelli corrispondenti.

Gli organismi dirigenti di ciascuna struttura approvano il bilancio preventivo annuale di cui la pianta organica è parte integrante”.

Escluso, pertanto, che l'equiparazione tra il sindacalista in distacco e il sindacalista dipendente discenda dall'art.3 del decreto legislativo 564/1996 – come vorrebbe l'appellante – gravava sul ricorrente allegare e provare la sua assunzione a mezzo dell'adozione degli atti deliberativi e delle modalità previste dall'art. 2 dello statuto, onere di allegazione e prova che è stato del tutto disatteso.

Né, peraltro, l'odierno appellante deduce l'esistenza di fatto del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2126 CC e chiede dunque di provare che il rapporto si è svolto secondo i tratti distintivi tipici della subordinazione.

Ne discende, dunque, l'assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, non potendo, peraltro, le chieste pretese essere ricondotte al titolo residuale cui, in mancanza di costituzione del rapporto di lavoro subordinato, va ascritto il rapporto tra il sindacato ed il sindacalista a mente dell'art. 1 dello Statuto, ossia l'attività di volontariato - mancando l'espressa domanda in tal senso.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.

Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FIDALE VINCENZO, con ricorso in data 30.12.2015, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 686/2015, resa in data 2.7.2015, così provvede:

1. rigetta l'appello;



2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 4800,00, oltre accessori come per legge dovuti;
  3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
- Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 23/02/2017 .

*Il Presidente estensore*  
*Dr.ssa Barbara Fatale*

